



la determinazione del risultato finale della gestione economica di competenza.

Per quanto concerne la proposta di istituzione della "Riserva straordinaria" mediante un secondo prelevamento dei conseguibili utili, si osserva:

La distribuzione degli utili netti, dopo le detrazioni della riserva legale e delle riserve statutarie, è una legittima aspettativa degli aventi diritto, fondata o su norme di legge o sullo statuto, ed è un obbligo dell'Istituto di attuare.

Con ciò non si vuol dire che il Consiglio di amministrazione dell'I.N.A. non abbia il potere di proporre la istituzione di una riserva straordinaria, ma la relativa deliberazione comporterebbe la modificazione dell'art. 15 del d. l. 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il cui contenuto è tassativo e non esemplificativo.

II) - Ipotesi: Distribuzione dell'utile disponibile (al netto cioè della riserva legale e di quella di garanzia statutaria).

Quesito: Proposta di una rinuncia alla quota di utile di spettanza del Com.